

Sent. 11 239/2011
n. 73262/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 16/6/2011, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 218569 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2007 e vertente

TRA

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata, in Roma, Via Po n. 25/B, nello studio degli Avv.ti Roberto Pessi, Maurizio Santori, e Pierluigi Lax, che la rappresentano e difendono, per procura a margine del ricorso in opposizione

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

E

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato, in Roma, Via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Del Vecchio, per procura a margine del ricorso per ingiunzione opposto

RESISTENTE OPPOSTO

E

ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n.206, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Cardano, per procura a margine della memoria difensiva di costituzione

CONVENITO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Amba Aradam n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bellomari, per procura generale alle liti

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9/8/2007, la RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA proponeva opposizione [con istanza di sospensiva] al decreto ingiuntivo n. 3008/2007, così come emesso, in data 25/5/2007, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con il quale l'INPGI aveva richiesto, nei confronti della RAI, la condanna al pagamento per il complessivo importo di € 1.868.363,00 a titolo di contributi assicurativi omessi e sanzioni relativi al periodo 1/9/2001 - 31/12/2003, per essersi avvalsa della prestazione di lavoro giornalistico dipendente del DOTT. BRUNO VESPA.

La ricorrente richiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'INPG e conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata chiedeva di accertare che l'ENPALS e l'INPS erano tenuti al trasferimento all'INPGI dei contributi versati nella posizione assicurativa del dipendente DOTT. BRUNO VESPA in relazione ai periodi di cui al verbale di accertamento INPGI.

Instauratosi il contraddittorio, l'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI deduceva di aver concluso, in data 21.6.2004, un accertamento ispettivo nei confronti dell'opponente, come da relativo verbale di accertamento n. 47/04, dal cui esito sarebbe emerso, con riferimento alla trasmissione televisiva "PORTA A PORTA", il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti all'Istituto, nel periodo 1/9/2001 - 31/12/2003, per essersi la RAI avvalsa dell'opera del DOTT. BRUNO VESPA, asseritamente ritenuta ascrivibile alla "disciplina di cui all'art. 6 CNLG, che contempla la figura del Direttore".

Conseguentemente, la RAI avrebbe dovuto assolvere l'obbligazione contributiva nei confronti dell'INPGI e non di altro Ente previdenziale, di talché l'INPGI si assumerebbe creditore dell'importo di € 1.868.363,00 (di cui € 1.044.894,00 per contributi previdenziali ed il restante importo per sanzioni).

L'INPS concludeva, in via principale, per il rigetto di tutte le domande rivolte nei propri confronti perché inammissibili ed infondate. In via subordinata, qualora la

contribuzione *de qua* dovesse essere trasferita all'INPGI – previa verifica dell'avvenuto versamento contributivo della RAI all'INPS per la posizione assicurativa del dipendente DOTT. BRUNO VESPA, in relazione ai periodi di cui al verbale di accertamento INPGI – l'INPS richiedeva che tale trasferimento dovesse avvenire senza aggravio di sanzioni, spese o interessi.

L'ENPALS chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la propria competenza alla riscossione della contribuzione *de qua*. In via subordinata, qualora la detta contribuzione dovesse essere trasferita all'INPGI, per la posizione assicurativa del dipendente DOTT. BRUNO VESPA, in relazione ai periodi di cui al verbale di accertamento INPGI – l'ENPALS richiedeva che tale trasferimento dovesse avvenire senza aggravio di sanzioni, spese o interessi

Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensiva con ordinanza riservata del 13/11/2007, acquisiti i documenti allegati, escussi i testi, all'odierna udienza, udita la discussione, sulla produzione di note illustrative autorizzate, decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3008/2007, come emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 25/5/2007, è fondata e, per l'effetto, il provvedimento monitorio deve essere revocato, accertando l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPGI nei confronti della RAI per il complessivo importo di € 1.868.363,00;

L'Istituto previdenziale opposto muove dall'assunto, rimasto indimostrato, che il DOTT. VESPA abbia svolto in favore della RAI attività subordinata di natura giornalistica, nonostante la sussistenza di un contratto *inter partes* di lavoro autonomo.

Le prove testimoniali raccolte, di contro, attestano inequivocabilmente l'assenza, nel concreto svolgimento della collaborazione pattuita, di elementi probatori corroboranti la tesi, *ex adverso* sostenuta, della subordinazione, rimasta priva di riscontri probatori, i soli in grado di superare il NOMEN IURIS prescelto dalle parti nel momento genetico dell'instaurazione dei vari rapporti di collaborazione, mai contestati dal noto conduttore televisivo, appieno rispettati nel divenire della stessa, dal medesimo confermati in corso di ispezione, laddove il DOTT. VESPA ebbe a dichiarare:

“Il mio rapporto di lavoro con la RAI è di natura squisitamente autonoma, come si può limpidamente verificare in ogni occasione”.

Di seguito, pertanto, si evidenzieranno gli aspetti, emersi anche in fase istruttoria, idonei ad escludere l'avvenuto svolgimento di un'attività con le modalità connotanti la subordinazione, men che meno ascrivibile alla figura del Direttore di cui all'art. 6 CNLG.

Le testimonianze.

- DOTT. DONAT CATTIN CLAUDIO

"Sono uno dei Vice Direttori di RAI e ciò dal 2000 e sono fondatore con Vespa di Porta a Porta, come capo struttura.

C'è una netta distinzione tra le testate giornalistiche come i TG e le testate di rete come BALLARÒ e PORTA A PORTA che fanno capo alla RETE RAI; ciò comporta sul piano del rapporto di lavoro che per il personale della rete non si applica la disciplina del lavoro giornalistico, bensì quella generale con contratti a tempo determinato di tipo tradizionale o di collaborazione che investono altre professionalità.

PORTA A PORTA è un programma della RETE RAI ed è rimasto invariato dal 1996, si lavora per 9 (mesi, ndr) l'anno con interruzione estiva di tre mesi. PORTA A PORTA è un programma di BRUNO VESPA, con la collaborazione di....

La scaletta e gli argomenti da trattare è fatta da VESPA il quale fa la proposta e poi se ne discute in una riunione autorale e si svolge per 4/5 giorni a settimana; a queste riunioni è quasi sempre presente, salve eccezioni legate ai suoi impegni di libero professionista; gli altri interlocutori sono gli autori, succedutisi nel tempo, in media 4 più il regista; alla riunione partecipo sempre anche io, salvi impegni eccezionali.

E' la stessa rete che provvede alla scenografia.

Gli ospiti sono decisi dagli autori ed i più importanti sono contattati dallo stesso VESPA; altre volte dai collaboratori.

Vi è un appartamento destinato a PORTA A PORTA e complessivamente vi sono 35 unità tra programmisti registi e collaboratori esterni, destinati al programma. I programmisti RAI durante la messa in onda di PORTA A PORTA sono tenuti alle presenze presso la redazione quotidianamente mentre i collaboratori possono essere raggiunti telefonicamente.

Il DR. BRUNO VESPA, mi sembra nel 2002/2003, ha cambiato la sua posizione contrattuale in ambito RAI alla quale era legato nella conduzione del programma PORTA A PORTA da un rapporto di lavoro giornalistico, diventando poi libero

professionista, continuando, in tale qualità a condurre PORTA A PORTA, ma senza essere più soggetto a vincoli gerarchici come in precedenza, aggiungendo anche altre attività autonome di conferenziere, di autore di libri, convegnista, ecc, anche collaboratore di altre riviste (PANORAMA) e giornali (IL MATTINO e NAZIONE, RESTO DEL CARLINO).

Il DR. VESPA era all'origine direttore del TG1 ed ha finito come tale nel 1993, mentre l'inizio di PORTA A PORTA è del 1996. Il contributo di VESPA a "PORTA A PORTA", fra il periodo precedente a quello successivo, è rimasto inalterato; partecipa alle riunioni autorali sostanzialmente come prima. Probabilmente ha preferito, da un punto di vista economico, fruire delle tariffe professionali per i conduttori anziché della retribuzione seppure notevole di direttore di testata che aveva. Nella fase autonoma VESPA non è stato destinatario di circolari, ordini di servizio della RAI, mentre in precedenza ciò poteva accedere, anche se scarsamente influente sulla fattura del programma. L'organizzazione dei programmisti è della RETE RAI e non ricade sugli autori. VESPA viene alle riunioni redazionali per 4 volte alla settimana e ciascuna riunione dura 1/2 ore al massimo salvo emergenze.

Sul piano tecnico produttivo tutto è organizzato dalla RETE; per quanto riguarda invece le scelte dei contenuti compete alla riunione autorale.

Gli altri autori di PORTA A PORTA sono autonomi e liberi professionisti così come il regista. Il programma è di BRUNO VESPA perché è l'autore dello stesso ed io vengo chiamato come delegato della RETE";

- MONTANARI GIOVANNA

"Sono attualmente produttore esecutivo di "PORTA A PORTA" e ciò dal 1997, come dipendente RAI a tempo indeterminato.

BRUNO VESPA è autore e conduttore del programma, da esterno.

Il programma "PORTA A PORTA" è iniziato nel 1996 epoca in cui io non ero ancora arrivata e non ricordo se BRUNO VESPA abbia fatto "PORTA A PORTA" da dipendente RAI. Io sono arrivata nel settembre 1997 a "...". VESPA ha fatto anche degli speciali sempre per "PORTA A PORTA"... Ha una esclusiva con la RAI ed in particolare RETE RAI 1.

Dai giornali ho appreso che VESPA fa attività di convegnista, scrive libri, svolge una propria autonoma attività.

Il programma è interamente prodotto dalla RAI, con riprese e montaggio interni e studio a VIA TEULADA.

La redazione del programma è formata da persone scelte da DONAT CATTIN (e da me stessa), VICE DIRETTORE DI RAI 1 e responsabile della struttura dalla quale dipende PORTA A PORTA.

Per un periodo iniziale il programma faceva 2 puntate a settimana e attualmente fa 4 puntate ed il personale della redazione è via via aumentato. Oggi ci sono 30 unità di personale e siamo fermi come numero da tempo.

Non tutti coloro che compongono la redazione sono giornalisti ma per noi sono tutti redattori e non so dire nello specifico che cosa facciano: se scrivono pezzi, ecc.; fanno tutti il medesimo lavoro.

Ci sono i registi come lavoratori autonomi, i dipendenti a tempo determinato e quelli il cui rapporto è stato convertito in consulenza.

Quotidianamente si svolge una riunione cui partecipa VESPA, DONAT CATTIN, la sottoscritta, il regista (M. ALEOTTI), e gli autori (MASSIMO RICCI, ANTONELLA MARTINELLI, ROBERTO ARDITTI - che non lavora più da noi da 2 anni, MARCO ZAVATTINI).

Dopo la riunione M. RICCI (autore e coordinatore) distribuisce il lavoro ai redattori; la MARTINELLI si occupa di contattare gli ospiti; ARDITTI si occupava di contattare soprattutto gli ospiti politici.

Nelle riunioni l'ultima parola era in sostanza di BRUNO VESPA quale autore e coordinatore del programma. PORTA A PORTA è una trasmissione di RETE e non di TESTATA. La linea editoriale del programma cerca di essere equilibrata e capita spesso che sul piano politico discutano VESPA e DONAT CATTIN, talora nel senso dell'uno e dell'altro.

Non mi sono occupata del contratto di VESPA; per quanto ne so VESPA viene pagato a puntata. Gli arredi ed il resto sono curati dal regista e dall'arredatore. Mentre per quanto riguarda la collocazione degli ospiti c'è sempre stata una abitudine costantemente seguita nel tempo dove a sinistra si pone il personaggio della serata e alla destra l'opposta versione. Tale abitudinarietà è nata da VESPA stesso, da una sua idea originaria seguita nel corso degli anni";

- CAVO ILARIA

“Attualmente ho un contratto a tempo indeterminato a MEDIASET dove sono vice-caporedattore da ieri. Ho avuto rapporto per 5 anni con il programma PORTA A PORTA (dall'ottobre 2001 al giugno 2006). Io mi occupavo come giornalista dei casi più importanti relativi al nord Italia. PORTA A PORTA aveva una redazione: quasi tutti i giorni da lunedì al giovedì avveniva a V.LE MAZZINI N. 114, dove era ubicata la redazione di PORTA A PORTA, una riunione (intorno alle ore 13) degli autori della trasmissione con BRUNO VESPA; autori tra i quali MAURIZIO RICCI, ANTONELLA MARTINELLI, ROBERTO ARDITTI, successivamente LUCA DE RISI, la produttrice GIOVANNA MONTANARI e il regista MARCO ALEOTTI e il VICE DIRETTORE DI RAI 1 C. DONAT CATTIN; quest'ultimo a quanto mi consta era il dirigente della RETE con la supervisione sul programma PORTA A PORTA; a queste riunioni partecipava BRUNO VESPA.

Per ogni ospite presente in trasmissione veniva redatta una scheda per lo più dai programmisti registi piuttosto che da chi, come me, faceva attività giornalistica di inviato; nel periodo in cui ho lavorato per PORTA A PORTA ho fatto 3 mesi di sostituzione estiva al TG2 con contratto giornalistico; e ciò nell'estate 2004. In questo stesso periodo in MEDIASET ho fatto una sostituzione estiva al TG5 nel 2005; collaboravo comunque con il CORRIERE DELLA SERA (ed. Liguria) per DONNA MODERNA.

Ricordo, presso la Redazione di PORTA A PORTA altri colleghi che operavano su Roma; ma nessuno di noi aveva un contratto giornalistico non avendo – così ci dicevano – PORTA A PORTA la natura di testata giornalistica vera e propria; per cui il mio contratto e quello dei colleghi che si trovavano nelle mie stesse condizioni era sdoppiato in una contribuzione ENPALS (andando in video) e in una contribuzione INPS. In particolare il mio contratto da un lato, afferiva allo spettacolo e, dall'altro, di consulenza tecnico scientifica. Il contratto con me ed altri colleghi prevedeva, per il periodo di messa in onda di PORTA A PORTA una esclusiva, con una durata quadriennale (ed era tra i più garantisti a dispetto di altri di durata annuale addirittura di programmatista regista). All'esito delle riunioni autorali l'ultima parola l'aveva DONAT CATTIN o VESPA anche se il processo di formazione era complesso nel senso che l'individuazione delle tematiche specifiche da portare in trasmissione poteva dipendere da particolare eventi di attualità dei quali potevano farsi portavoce anche i

giornalisti presenti sul territorio, dalla disponibilità degli ospiti; il tutto era in continuo divenire poteva capitare che per casi estremi le trasmissioni di PORTA A PORTA potessero essere stravolte anche poche ore prima della messa in onda.

ADR. so che il mio contratto anzi il lavoro a PORTA A PORTA lo propose VESPA; fu lui ad offrirmi il contratto; poi le firme dei contratti le ho fatte con la struttura di produzione della RAI. Io ed i colleghi scrivevamo i pezzi che erano inviati all'attenzione direttamente di VESPA i per il tramite di MAURIZIO RICCI; era VESPA che dava l'OK ai servizi al 90%; ove VESPA fosse stato particolarmente impegnato l'OK poteva anche provenire direttamente da RICCI.

Voglio precisare che non avendo partecipato integralmente alle riunioni autorali (se non per i casi da me personalmente seguiti) non posso riferire per cognizione diretta il preciso svolgersi del processo decisionale all'interno di tali riunioni (ndr), compresa l'individuazione del soggetto cui spettasse l'"ultima parola" se non per deduzione logica".

*** **

Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese in fase istruttoria, si ritiene di poter affermare che nessun elemento probatorio è stato acquisito in giudizio in ordine alla solo asserita subordinazione, intesa quale collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2094 cod. civ.), neppure con le caratteristiche del DIRETTORE DI TESTATA.

Nulla è emerso, in particolare:

- a) dell'esistenza di direttive specifiche da parte del vertice RAI nei confronti del DOTT. VESPA;
- b) dell'avvenuto esercizio, da parte del noto conduttore, nei confronti del personale adibito alla trasmissione "PORTA A PORTA", dei poteri tipici del datore di lavoro (direttivo in senso stretto, conformativo, sanzionatorio e disciplinare);
- c) dell'avvenuto esercizio dei poteri previsti dall'art. 6 CNLG da parte del DOTT. VESPA che ha operato, peraltro, al di fuori di una TESTATA giornalistica.

*** **

Val la pena rimarcare, allora, che l'INPGI – su cui incombeva l'onere di comprovare i fatti posti a fondamento della pretesa contributiva *de qua* (cfr. Cass. n. 17615/07, 12.5.1980; Corte Appello, n. 3538/05, 6617/06, 7332/07, Trib. Roma, n. 8137/2008,

2585/2007, 2978/2008, 8868/2008, 3795/2009) – non ha minimamente provato né la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la RAI ed il DOTT. VESPA oggetto di ispezione, né la natura ontologicamente giornalistica del programma PORTA A PORTA, né la natura giornalistica delle prestazioni rese dal DOTT. VESPA.

I tre testimoni escussi, infatti, hanno reso dichiarazioni che forniscono sufficienti elementi che convincono della natura autonoma - di tipo consulenziale/autorale - delle prestazioni rese dal noto presentatore televisivo.

L'INPGI, infatti, pur avendo richiesto numerosi rinvii onde consentire la partecipazione al giudizio di altri testimoni, non è stato in grado di comprovare ulteriormente - rispetto all'inconferente deposizione della teste ILARIA CAVO - quanto asserito nella memoria difensiva, stante la reiterata (ed inspiegabile) defezione di alcuni testi citati. A ben vedere, d'altronde, la stessa testimonianza di ILARIA CAVO non appare idonea a comprovare gli assunti dell'INPGI, dal momento che la consulente si è limitata a riferire la circostanza della ricorrenza di una riunione degli autori (non già la "riunione di redazione"), cui partecipava il VICE DIRETTORE DOTT. DONAT CATTIN, responsabile del programma, ma di non essere a conoscenza diretta del "preciso svolgersi del processo decisionale all'interno delle riunioni autorali, compresa l'individuazione del soggetto cui spettasse l'"ultima parola" se non per deduzione logica", non partecipandovi mai.

E' chiaramente emerso, di contro, che il DOTT. VESPA abbia svolto in favore della Rai un'attività squisitamente autorale e di conduzione del noto programma televisivo, in totale autonomia e nel pieno rispetto di quanto concordato con l'emittente nei contratti di lavoro autonomo versati in atti, senza mai esercitare alcuna delle prerogative tipiche della funzione di DIRETTORE ex art. 6 CNLG ex adverso erroneamente ascrittagli.

Rammentiamo la previsione dell'art. 6 CNLG, secondo cui:

"La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi,

con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione ed allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni per la stampa, sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7".

..***

Sotto questo profilo va rimarcata persino l'assoluta mancanza di allegazioni, nella memoria difensiva dell'INPGI, in ordine l'avvenuto esercizio, da parte del DOTT. VESPA, delle prerogative previste dalla citata funzione direttiva. Conseguentemente, non è stata raggiunta alcuna prova del fatto che il DOTT. VESPA:

- a) abbia ricevuto espressa nomina di DIRETTORE da parte dell'editore, né che tale nomina sia mai stata comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione (redazione, del resto, inesistente avuto riguardo alla trasmissione dal medesimo condotta);
- b) abbia concordato con l'editore gli aspetti relativi alla linea editoriale, all'organizzazione ed allo sviluppo di un (inesistente) "servizio" ovvero del programma "PORTA A PORTA" (che, si ripete, non è una trasmissione della TESTATA GIORNALISTICA RAI, bensì un programma di intrattenimento della RETE RAI);
- c) abbia proposto le assunzioni ed i licenziamenti dei giornalisti (non presenti nel programma);
- d) abbia impartito le direttive politiche e tecnico-professionali del "lavoro redazionale",

o stabilito le mansioni di ogni singolo giornalista (non presenti nel programma in scrutinio): sotto questo profilo, limpida è la dichiarazione del teste Montanari secondo cui erano i Sigg. RICCI, MARTINELLI ED ARDITTI, "a distribuire il lavoro" dopo la riunione ed "a contattare gli ospiti";

e) abbia fornito le disposizioni necessarie al regolare andamento del "servizio" (inesistente avuto riguardo alla trasmissione in parola), o stabilito gli orari di lavoro.

E' invece emerso che la trasmissione "PORTA A PORTA", nel periodo in esame, sia stata realizzata mediante il contributo di programmisti-registi, assistenti al programma, autori e numerosi consulenti, coordinati dal dirigente responsabile del programma (il VICE DIRETTORE DOTT. CLAUDIO DONAT CATTIN) e dal produttore esecutivo (DOTT.SSA GIOVANNA MONTANARI).

Nulla è emerso che convinca, inoltre, della natura ontologicamente giornalistica del programma "PORTA A PORTA", chiaramente appartenente – di contro – al genere dei programmi di intrattenimento e approfondimento culturale e politico, realizzato come vero e proprio talk-show – imperniato sulla carismatica figura di anchorman del noto conduttore - per mezzo di una scenografia, di un tema musicale e di un canovaccio tipici di un format televisivo, del tutto diverso, come tale, dai notiziari o dai servizi giornalistici in senso stretto.

Il teste DOTT. DONAT CATTIN ha chiaramente affermato che PORTA A PORTA "è un programma di Bruno Vespa", a dimostrazione della valenza autorale e consulenziale della prestazione resa dal noto conduttore.

Sotto diverso profilo, del resto, è sempre il predetto testimone a riferire della differente modalità di svolgimento della prestazione da parte del DOTT. VESPA, rispetto al periodo anteriore al 2001, rimarcando le numerose ulteriori attività autonome e consulenziali cui si era potuto dedicare il noto conduttore per effetto del mutato regime contrattuale, "diventando poi libero professionista, continuando, in tale qualità a condurre PORTA A PORTA, ma senza essere più soggetto a vincoli gerarchici come in precedenza, aggiungendo anche altre attività autonome di conferenziere, di autore di libri, convegnista, anche collaboratore di altre riviste (PANORAMA) e giornali (IL MATTINO, LA NAZIONE, RESTO DEL CARLINO)", risultando così non più "destinatario di circolari, ordini di servizio della RAI, mentre in precedenza ciò poteva accadere..."

*** **

L'attività giornalistica è riservata per legge ai soli iscritti all'apposito albo e può essere svolta sia in forma autonoma che subordinata. Tuttavia la prestazione di fatto svolta in forma subordinata da parte di un soggetto non iscritto all'albo, dà diritto comunque alla retribuzione ex art. 2126, primo comma, c.c., stante la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, escludendosi l'illiceità dell'oggetto o della causa.

L'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico o di praticantato giornalistico; peraltro, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto iscritto solamente in detto elenco non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, restando escluso che tra gli effetti fatti salvi rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione; di conseguenza, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, esercitato in mancanza di iscrizione nell'albo professionale ed in presenza della sola iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, primo comma, c.c. ma non può ordinare la reintegrazione o la riassunzione del lavoratore, assumendone l'illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

La subordinazione che caratterizza questo lavoro è sensibilmente attenuata, stante la libertà di movimento, di orari, nonché la discrezionalità della prestazione intellettuale, restando rinvenibile essenzialmente nell'assoggettamento del giornalista al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro con un vincolo di disponibilità.

Nella distinzione legale si individuano i giornalisti professionisti, esercenti in modo esclusivo e continuativo il loro lavoro, ed i pubblicisti la cui attività è semplicemente non occasionale e retribuita, di norma coesistente con altri impieghi o professioni. Il contratto collettivo di lavoro giornalistico, tipico contratto di mestiere, distingue nell'ambito dei giornalisti subordinati, varie figure tra le quali ad es. quella del redattore, caratterizzata dalla quotidianità della

prestazione e quella del collaboratore fisso (che può essere un professionista o un pubblicista), tenuto ad una prestazione continuativa, seppur non quotidiana.

Quanto alla qualifica di redattore si precisa che è costante l'indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, nell'ambito del lavoro giornalistico, tale qualifica si caratterizza per il tipo di collaborazione (compilazione di articoli di informazione e commenti o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa in modo continuativo e con l'osservanza di un orario di lavoro), presupponendo l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa in cui il lavoratore è inserito, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (la scelta, la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale.

Costituisce altresì attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione - l'attività prestata dal grafico il quale, mediante l'espletamento di compiti inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, esprime - pur nell'eventuale presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore - un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore, in ciò differenziandosi dall'attività del poligrafico il cui contributo si esaurisce nella mera trasposizione grafica della notizia da comunicare.

Il contratto collettivo di settore prevede che il comitato di redazione debba essere consultato in occasione del mutamento della proprietà o della direzione del giornale; e ciò in quanto l'azienda giornalistica costituisce una tipica organizzazione di tendenza nella quale i giornalisti stessi devono seguire, a pena di licenziamento, la linea ideologica prescelta dal datore di lavoro ed attuata tramite il direttore. Per la stessa ragione il contratto collettivo contempla la c.d.



clausola di coscienza che consente al giornalista di dimettersi in tronco, con un indennizzo economico, in caso di mutamento dell'indirizzo politico del giornale.

E' tuttora controversa l'ammissibilità del lavoro a progetto in ambito giornalistico in base alle indicazioni normative di cui all'art. 61, d.lgs. n. 276/2003, di indipendenza dal tempo impiegato e di finalizzazione ad un risultato, laddove l'attività non possa comunque consistere in una mera messa a disposizione di energie lavorative, nel caso di specie valutate e controllate con scadenze temporali quotidiane. Non può neppure tacersi che il Ministero del lavoro, con nota del 15 dicembre 2004, da un lato si è richiamato all'esclusione normativa espressa, ma dall'altro ha riconosciuto e sottolineato "che le parti possono, perseguendo l'obiettivo di elevare le reciproche garanzie, concordare la riconduzione dei rapporti in questione alla disciplina delle collaborazioni a progetto".

In buona sostanza se ne ricava che sebbene obiettivamente ed espressamente escluse dall'ambito di operatività della normativa sul lavoro a progetto, le parti di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possano aderire volontariamente e spontaneamente alle diverse e più forti tutele previste dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003.

La legge riconosce al giornalista professionista la possibilità di recuperare i propri crediti retributivi nel caso di insolvenza del datore di lavoro a causa di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria intervenute dopo il 20 febbraio 1992, mediante intervento da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps (Inpgi per i giornalisti).

Con l'istituzione del c.d. libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (a decorre dal 18 agosto 2008), è stata disposta la contestuale abrogazione delle norme concernenti la tenuta del libro paga e matricola, secondo le disposizioni del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in forza del richiamo operato dalla legge 9 novembre 1955, n. 1122, recante norme in materia di previdenza ed assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola.

..***.

Quanto da ultimo considerato consente di segnalare alcune pronunce avutesi *inter*

partes in cui sono state affrontate alcune delle problematiche per le quali si discute.

Secondo il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, (sentenza n. 10477/2003, Giudice Dott. Rosa): “per la concreta esistenza della subordinazione non sono sufficienti semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate essendo tanto le une quanto le altre compatibili anche con il lavoro autonomo. E' necessario, invece, che la prestazione sia regolata durante l'intero svolgimento da direttive direttamente riconducibili all'esercizio del potere conformativo e disciplinare del datore di lavoro. Se è vero infatti che nell'attività giornalistica, la subordinazione può non essere agevolmente apprezzabile, dal momento che nelle sue espressioni fenomeniche si atteggia diversamente a seconda del contenuto specifico, professionale ed intellettuale della prestazione stessa, ciò non significa che essa sia suscettibile di graduazione sotto un profilo meramente quantitativo, né che per il lavoro giornalistico, in particolare, si possa parlare di subordinazione attenuata. Possono, in tali circostanze, tuttavia, soccorrere altri criteri, alcuni dei quali (come l'oggetto della prestazione, l'incidenza soggettiva del rischio, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario), hanno carattere totalmente residuale; altri, invece, (continuità della prestazione) godono di particolare considerazione ma non possono supplire alla carenza dell'indice principale”.

Del tutto applicabili al caso in esame sono poi le considerazioni espresse, in una fattispecie analoga alla presente, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2978/2008, Giudice Dott.ssa Bellini, il quale, accogliendo l'opposizione della RAI, ha evidenziato che “per qualificare come rapporto di lavoro l'attività giornalistica non è sufficiente provare che vi sia stato l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale [...], elemento non dirimente perché riscontrabile anche nei rapporti di lavoro non caratterizzati dalla subordinazione”.

Si confronti, analogamente, anche la sentenza n. 6926/2009, resa *inter partes* da Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Cons. Bajardi, nella causa di cui al RG. n. 219881/2005 (proprio in materia di autonomia/subordinazione in ambito giornalistico).

Tali condivisibili argomentazioni sono state peraltro fatte proprie dalla Corte d'Appello di Roma, la quale, in una recente pronuncia relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella sottoposta alla cognizione dell'odierno Giudicante, ha

correttamente affermato che “dall’interpretazione complessiva della norma (artt. 1 e 2 CNLG ndr) si ricava che la continuità della prestazione, che qualifica la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, deve essere intesa come stabile copertura informativa di uno specifico settore di competenza del collaboratore e che il vincolo di dipendenza esige che il prestatore rimanga a disposizione del datore di lavoro anche nei tempi intermedi tra una prestazione e l’altra” (Corte d’Appello Roma, Sezione Lavoro n. 7732/2007).

Osserva ancora la Corte, con ragionamento del tutto riproducibile nel caso in esame che “era onere dell’INPGI allegare e provare, ai fini della qualificazione della natura subordinata anziché autonoma del lavoro giornalistico, innanzitutto che anche nei tempi intermedi tra la fine di un contratto e l’inizio dell’altro il lavoratore fosse rimasto a disposizione della RAI per l’espletamento di mansioni attinenti alle esigenze informative del particolare settore”.

Consegue, pertanto, che l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3008/2007, così come emesso in data 25/5/2007, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, deve essere accolta, revocando, per l’effetto, il provvedimento monitorio su citato previo accertamento dell’insussistenza della pretesa creditoria dell’INPGI nei confronti della RAI per il complessivo importo di € 1.868.363,00, con il rigetto di ogni altra domanda proposta nei confronti dell’ENPALS e dell’INPS, sul presupposto che l’azione monitoria è stata rivolta soltanto nei confronti della RAI in relazione ai rapporti con l’INPGI. Vanno dichiarate integralmente compensate le spese processuali nei confronti dell’ENPALS e dell’INPS; per contro l’INPGI deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della RAI, comprese quelle liquidate in sede monitoria, così come determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Unico del lavoro di Roma dr. Paolo Mormile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3008/2007, come emesso in data 25/5/2007, accertando l’insussistenza della pretesa creditoria dell’ INPGI nei confronti della RAI per il complessivo importo di € 1.868.363,00;
- 2) rigetta ogni domanda proposta nei confronti dell’ENPALS e dell’INPS;

3) dichiara integralmente compensate nei confronti dell'ENPALS e dell'INPS, le spese processuali. Condanna l'INPGI al pagamento delle spese processuali nei confronti della RAI, comprese quelle liquidate in sede monitoria, per complessive € 1.458,00, di cui € 162,00 per rimborso forfettario delle spese generali al 12,50%, € 671,00 per diritti ed € 625,00 per onorari (oltre ad IVA e CPA come per legge),
Roma, il 16.6.2011.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Paolo Mormile



IL CANCELLIERE B3
M. Annunziata Camuto

